



ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 72 E 92

DEL REGOLAMENTO CONSOB N.11971/99

E DELL'ART. 3 DEL D.M. 437/1998

PARTE STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. rende noto quanto segue relativamente alle proposte che il Consiglio stesso intende sottoporre alla prossima Assemblea Straordinaria dei soci convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione, e per il giorno 26 aprile 2010, in seconda convocazione.

PARTE STRAORDINARIA

1) Modifiche allo Statuto sociale

Signori Azionisti,

in relazione all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria sottoponiamo al Vostro esame le seguenti proposte di modifica che riteniamo necessario ed opportuno apportare allo Statuto sociale.

Si propone, in particolare, di modificare i seguenti articoli dello Statuto sociale:

- art. 10, comma 1, in materia Assemblea degli azionisti, in cui, anche in vista dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, che introduce nuovi ed ulteriori modalità e termini per la convocazione dell'Assemblea medesima, si propone un espresso rinvio alle modalità e termini di legge;
- art. 13, in cui si prevede che la presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente da quest'ultimo indicato;
- art. 16, comma 5, in relazione alle liste per la carica di consigliere di amministrazione, in cui, in vista dell'entrata in vigore del suddetto Decreto Legislativo che introduce nuovi ed ulteriori modalità e termini per il deposito presso la sede sociale e la messa a disposizione del pubblico delle liste alla carica di consigliere di amministrazione, si propone un espresso rinvio alle modalità e termini di legge;
- art. 22 bis, in relazione al Presidente Onorario, in cui si prevede che tale carica sia conferita ad un soggetto scelto tra personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo della Società e che la durata di tale carica possa essere anche più estesa di quella prevista per il Consiglio di Amministrazione;
- art. 25, commi 11 e 13, in relazione alle liste per la carica di componente del Collegio Sindacale, in cui, in vista dell'entrata in vigore del citato Decreto Legislativo che introduce nuovi ed ulteriori modalità e termini per il deposito presso la sede sociale e la messa a

disposizione del pubblico delle liste alla carica di Sindaco, si propone un espresso rinvio alle modalità e termini di legge.

In relazione a quanto precede, si allega uno schema riepilogativo contenente i testi comparati delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare, invitando i Signori Azionisti, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte, come evidenziate nel citato schema.

Si precisa che la presente proposta di modifica non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Roma, 24 marzo 2010

p. Il Consiglio di Amministrazione
(F.to Il Presidente)

MODIFICHE STATUTARIE

STATUTO ATTUALE	MODIFICA
<p>ART. 10, comma 1 <i>"... l'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini di legge".</i></p>	<p>ART. 10, comma 1 <i>"... l'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi con le modalità e nei termini di legge".</i></p>
<p>ART. 13 <i>"L'Assemblea è presieduta dal Presidente Onorario nominato ex art. 22 bis, qualora anche Consigliere di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza anche del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora ai sensi dell'art. 18 siano stati nominati più Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza di tutte le persone sopra indicate, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta col voto della maggioranza dei presenti in Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Il funzionamento dell'assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è disciplinato da un regolamento, approvato dall'assemblea Ordinaria e valevole per tutte quelle successive, fino a che non sia modificato o sostituito. Peraltro, in ogni adunanza l'assemblea può previamente deliberare di non prestare osservanza a una o più disposizioni del regolamento."</i></p>	<p>ART. 13 <i>"L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente da esso indicato . In caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza della indicazione del Vice Presidente chiamato a presiedere, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora ai sensi dell'art. 18 siano stati nominati più Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza di tutte le persone sopra indicate, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti in Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Il funzionamento dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è disciplinato da un regolamento, approvato dall'Assemblea Ordinaria e valevole per tutte quelle successive, fino a che non sia modificato o sostituito. Peraltro, in ogni adunanza l'Assemblea può previamente deliberare di non prestare osservanza a una o più disposizioni del regolamento."</i></p>
<p>ART. 16, comma 5 <i>"Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e recanti le indicazioni di legge, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile."</i></p>	<p>ART. 16, comma 5 <i>"Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e recanti le indicazioni di legge, dovranno essere depositate presso la sede della società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile. Le liste verranno poi messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile."</i></p>

<p>ART. 22 bis <i>"Su proposta di uno o più soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, l'Assemblea Ordinaria potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente onorario".</i> <i>L'Assemblea Ordinaria potrà nominare Presidente onorario uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ovvero una persona non facente parte del Consiglio di Amministrazione.</i> <i>Il Presidente onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione in carica. Il Presidente onorario è rieleggibile.</i> <i>Il Presidente onorario, ove non consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee e può esprimere pareri non vincolanti sulle materie trattate dal Consiglio di Amministrazione o dalle Assemblee. Il Presidente onorario può rappresentare la Società sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto dai competenti organi sociali.</i> <i>Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente onorario."</i></p>	<p>ART. 22 bis <i>"Su proposta di uno o più soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, l'Assemblea Ordinaria potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo della Società .</i> <i>Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.</i> <i>Il Presidente Onorario dura in tale carica per tempo anche più esteso della durata del Consiglio di Amministrazione in carica. Potrà essere revocato dall'Assemblea Ordinaria per giusta causa.</i> <i>Il Presidente Onorario, ove non consigliere, può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal Consiglio di Amministrazione o dalle Assemblee. Il Presidente Onorario può rappresentare la Società sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto dai competenti organi sociali.</i> <i>Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario."</i></p>
<p>ART. 25, comma 11 <i>"Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione."</i></p> <p>ART. 25, comma 13 <i>"Nel caso in cui, alla data di scadenza del suddetto termine di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro, potranno essere presentate ulteriori liste sino a dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e in tal caso la quota di partecipazione richiesta per la presentazione della lista sarà ridotta della metà."</i></p>	<p>ART. 25 , comma 11 <i>"Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile. "</i></p> <p>ART. 25, comma 13 comma eliminato</p>